

C12734 - TREMAGI ENERGIA/WEKIWI

Provvedimento n. 31617

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Tremagi Energia S.r.l., pervenuta il 12 giugno 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Tremagi Energia S.r.l. (nel seguito, "TE" - C.F. 03926171202) è una *subholding* interamente controllata da Tremagi S.r.l. In particolare, TE è la *subholding* che detiene le partecipazioni italiane del Gruppo Tremagi.

Illumia S.p.a. (di seguito, "Illumia") è la principale società operativa del Gruppo Tremagi ed è attiva nel mercato della vendita al dettaglio di energia e gas naturale a clienti domestici e non domestici. L'attività di Illumia e del Gruppo Tremagi interessa numerose regioni italiane, con una maggiore concentrazione nel Centro-Nord.

Il Gruppo Tremagi ha realizzato, nel 2024, un fatturato pari a circa [700-1.000]* milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [700-1.000] milioni di euro sono realizzati in Italia.

2. Wekiwi S.r.l. (di seguito, "Wekiwi" o "target" - C.F. 02968081204) è una società progetto che opera nello sviluppo e gestione del portale web "wekiwi.it", dedicato alla vendita *online* di energia e gas a clienti domestici e microimprese. In virtù di alcuni patti parasociali, Wekiwi è attualmente soggetta al controllo congiunto da parte di TE ([50-55%] del capitale sociale) e di una persona fisica ([45-50%] del capitale).

Nel 2024, Wekiwi ha realizzato un fatturato pari a [35-100] milioni di euro, generato interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Wekiwi da parte di TE attraverso l'acquisizione dell'intera partecipazione attualmente detenuta dalla suddetta persona fisica. A esito dell'Operazione, TE deterrà la totalità del capitale sociale di Wekiwi e, pertanto, il Gruppo Tremagi eserciterà il controllo esclusivo sulla *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. In ragione dell'operatività del Gruppo Tremagi, in particolare, di Illumia e di Wekiwi (di seguito, le "Parti"), i mercati interessati dalla presente Operazione sono: (1) i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica, (2) i mercati della vendita al dettaglio di gas naturale.

IV.1. Mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica

6. Nella propria consolidata prassi¹, l'Autorità ha individuato per i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ambiti geografici locali e comunque più ristretti di

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea / Egea Holding, provvedimento n. 31277 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024; C12585 - Acinque/Agesp Energia, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023; C12575 - CVA EOS-BF

quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo storicamente svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela. A seguito del progressivo superamento del regime di maggior tutela da parte della maggioranza dei clienti, l'ambito di concorrenza tra gli operatori si è ampliato, pur mantenendosi influenzato dal radicamento storico dei *player* più importanti². Le stesse recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali sembrano aver confermato l'importanza della dimensione locale della concorrenza tra i venditori al dettaglio di energia elettrica nel *mass market*. Nel caso di specie, non si ritiene, comunque, necessario definire in maniera più accurata l'ambito geografico dei mercati rilevanti della vendita ai clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione, in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata.

7. In particolare, l'Operazione non comporterà alcun incremento delle quote di mercato di TE, che già detiene il controllo congiunto della *target*. In particolare, nel segmento dei clienti domestici connessi in bassa tensione, anche considerando la dimensione geografica più conservativa (ambito provinciale), TE ha quote superiori al 5% (dati 2024, in termini di volumi) solo nelle seguenti Province: Sassari, [5-10%]; Firenze, [5-10%]; Como, [5-10%]; Varese, [5-10%]. In tutte queste province la quota attribuibile alla *target* è largamente inferiore all'1%. Nel segmento dei clienti non domestici connessi in bassa tensione, TE detiene una quota (dati 2024, in termini di volumi) sempre inferiore al 5%, con la sovrapposizione orizzontale di maggior rilievo che si registra nella Provincia di Bologna ([1-5%], dove la *target* ha una quota inferiore all'1%.

8. Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione ha, in base alla prassi recente dell'Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato³. In tale mercato la quota detenuta da TE a livello nazionale risulta largamente inferiore all'1%.

9. Viste le limitate sovrapposizioni orizzontali presenti tra le Parti nei mercati di riferimento, l'assenza di qualsiasi incremento nelle quote dell'acquirente e la contestuale presenza di altri qualificati operatori attivi sui mercati, si può escludere che l'Operazione sia suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza effettiva nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica.

IV.2. Mercati della vendita al dettaglio di gas naturale

10. La vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. In ragione delle differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall'offerta, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione all'attività di vendita nei confronti di: (i) imprese di generazione di energia elettrica (con consumi generalmente superiori a 200.000 mc/anno), (ii) clienti finali di medio/grandi dimensioni (con consumi generalmente superiori a 200.000 mc/anno), e (iii) clienti finali di piccola dimensione (con consumi generalmente inferiori a 200.000 mc/anno)⁴.

11. Con riferimento al mercato della vendita di gas naturale a imprese di generazione di energia elettrica e clienti di medio/grandi dimensioni (consumi maggiori a 200.000 mc/anno), nella consolidata prassi dell'Autorità esso è di dimensione nazionale.

12. Con riferimento al mercato della vendita a clienti di piccole dimensioni (consumo inferiore a 200.000 mc/anno), l'Autorità ha tradizionalmente considerato un mercato di dimensione locale, che rifletteva la presenza di *incumbent* legati ai distributori locali che offrivano il servizio alle condizioni regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (di seguito, "ARERA"). Posto che dal 1° gennaio 2024 il servizio di tutela non è più disponibile per i clienti non vulnerabili, secondo i dati pubblicati dall'ARERA la maggior parte dei clienti domestici e dei condomini è ormai sul mercato libero⁵. Tenuto conto che le offerte sul mercato libero vengono definite a livello nazionale, la prevalenza del mercato libero permette di ampliare la dimensione geografica del mercato rilevante.

Agricola/Agreen Energy, provvedimento n. 30864 del 31 ottobre 2023, in Bollettino n. 44/2023; C12562 - Vivigas/Milano Gas e Luce, provvedimento n. 30770 del 5 settembre 2023, in Bollettino n. 36/2023; C12508 - Eni Plenitude/PLT Energia-SEF, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino 2/2023 e C12503 - Axpo Italia-Canarbino/Ramo d'azienda di Green Network, provvedimento n. 30416 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023.]

² [Cfr., a titolo di esempio: C12626 - Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia, provvedimento n. 31188 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024 e SP182 - Poste Italiane/Fornitura di energia elettrica e gas, provvedimento n. 31138 del 26 marzo 2024, in Bollettino n. 13/2024.]

³ [Cfr., a titolo di esempio: C12585 - Acinque/Agesp Energia, cit.; C12575 - CVA EOS-BF Agricola/Agreen Energy, cit. e C12562 - Vivigas/Milano Gas e Luce, cit..]

⁴ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea / Egea Holding, cit.; C12562 - Vivigas/Milano Gas e Luce, cit.; C12504 - Axpo Italia-Canarbino/Italian Gas, provvedimento n. 30417 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023 e C12116 - Illumia/Ramo di azienda Electra Italia, provvedimento n. 26809 del 18 ottobre 2017, in Bollettino n. 42/2017.]

⁵ [Secondo il monitoraggio fornito dall'ARERA, lo stato dell'arte della migrazione al mercato libero (consumo di gas inferiore a 200.000 mc/anno) è il seguente:

i) Clienti domestici - Sondrio è la Provincia con più clienti nel mercato libero (94,44%); Enna quella con meno clienti nel mercato libero (79,10%);

ii) Condomini uso domestico: in tutte le Province italiane oltre il 90% dei condomini è sul mercato libero, al netto di Vibo Valentia (88,47%).

Fonte - <https://www.arera.it/dati-e-statistiche/dettaglio/quota-di-clienti-nel-mercato-libero-per-provincia-gas>]

Nella sua recente prassi, l'Autorità⁶ ha, comunque, continuato ad apprezzare anche la posizione a livello locale delle Parti notificanti (livello provinciale/regionale).

Nel caso di specie non risulta necessario pervenire all'esatta dimensione geografica del mercato in questione in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata, posto che non si registrerà alcun incremento delle quote di mercato di TE, che già detiene il controllo congiunto della *target*.

A ogni modo, nel mercato della vendita di gas naturale a imprese di generazione di energia elettrica e clienti di medio/grandi dimensioni, la quota di TE (dati 2024, in termini di volumi) è *[inferiore all'1%]*. Nei mercati della vendita a clienti di piccole dimensioni, a livello nazionale (dati 2024, in volumi), la quota di TE è inferiore all'1%. Anche restringendo l'analisi al livello regionale, le quote di TE (dati 2024, in volumi) sono uguali o superiori all'1% solamente nelle seguenti Regioni: Lombardia, *[1-5%]*; Emilia-Romagna, *[1-5%]*; Veneto, *[1-5%]*; Piemonte, *[1-5%]*; Liguria, *[1-5%]*; Trentino-Alto Adige, *[1-5%]*; Valle d'Aosta, *[1-5%]*. Nelle restanti Regioni le quote di mercato sono inferiori all'1%.

13. In considerazione delle limitate sovrapposizioni orizzontali tra le Parti nei mercati di riferimento, l'assenza di qualsiasi incremento nelle quote dell'impresa acquirente e la contestuale presenza di altri qualificati operatori attivi sui mercati, si può escludere che l'Operazione sia suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza effettiva nei mercati della vendita al dettaglio di gas naturale.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁶ *[Cfr. C12648 - Iren-Egea / Egea Holding, cit..]*